

Class: 14.v, 18/001/001.sfa, 001.arm, 6/2024A/001.fra, 001.arm

Organismo Pagatore ARPEA Via Bogino 23- Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 100

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola LORO SEDI

Oggetto: modalità di attuazione del DM 10928 del 10/01/2024 e del decreto direttoriale 0134435 del 19/03/2024. Criteri e modalità di attribuzione delle risorse assegnate con il comma 1-bis, articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, a favore delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a causa della peste suina africana.

Il Dirigente dell'Area Tecnica ed Autorizzazione Fabrizio Stranda

sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005



SOMMARIO

1.	Riferimenti normativi	3
2.	Premessa	9
3.	Beneficiari	9
4.	Interventi ammessi ed entità degli indennizzi	9
5.	Attività obbligatorie del beneficiario	11
6.	Criteri di priorita'	12
7.	Cumulo	12
8.	Iscrizione all'anagrafe agricola del piemonte	12
9.	Presentazione della domanda sull'applicativo nembo	13
10.	Termini di presentazione della domanda	13
11.	Controlli a valle dell'istruttoria	13
12.	Controlli e Sanzioni	15
13.	Documentazione Antimafia	15
14.	Comunicazioni	15
15.	Modalita' di pagamento	15
16.	Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del	
regolan	nento ue 2016/679 (GDPR)	16



1. RIFERIMENTI NORMATIVI

BASE GIURIDICA

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni, in particolare, l'articolo 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "Normativa in materia di sanità animale", come integrato dal Regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, in particolare l'articolo 9 in cui la Peste Suina Africana è categorizzata come una malattia di categoria A e che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione, e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
- Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'articolo 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
- Decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;
- Articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul



funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

- Comunicazione della Commissione (2022/C 485/0 I) riguardante gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana con un allargamento, per l'Italia, delle zone soggette a restrizione I alle Regioni Piemonte -Lombardia-Emilia-Romagna-Liguria;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1413 della Commissione del 19 agosto 2022 che nel modificare l'elenco delle zone soggette a restrizione, amplia in modo significativo l'elenco dei comuni della Regione Piemonte, modificando l'elenco delle zone soggette sia a restrizione I che a zone soggette a restrizione II per la presenza di nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2486 della Commissione del 16 dicembre 2022 che modifica e dettaglia ampliando, per l'Italia, l'elenco delle zone soggetto a restrizioni I, II e III;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/985;
- Dispositivi dirigenziali della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) prot. n. 583 dell'11 gennaio 2022, n. 13359 del 27 maggio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito di conferme di casi di Peste suina africana negli ungulati selvatici ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687;
- Nota del Ministero della salute inviata in data 11 gennaio 2022 avente ad oggetto "Peste Suina Africana (PSA). Indicazioni per il divieto delle attività venatorie" con cui si invita la Direzione Agricoltura e Cibo Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità Naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Piemonte all'adozione tempestiva di opportuni provvedimenti finalizzati a disporre il divieto di svolgimento di qualsiasi "attività venatoria" nei territori compresi nella Zona Infetta, come indicata con propria e-mail dell'11 gennaio 2022, nelle more della pubblicazione di apposito dispositivo di istituzione della Zona infetta e del ricorso ad analoghe misure successivamente disposte con specifica Ordinanza del Ministro della Salute del 13 gennaio 2022;



- Ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 recante "Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici", pubblicata nella GURI 14 gennaio 2022, n. 10, con la quale si richiama il divieto di tutte le attività venatorie di qualsiasi tipologia;
- Dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute DGSAF prot. n. 1195 del 18 gennaio 2022 recante "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana";
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, in particolare l'articolo 9, l'articolo 15, l'articolo 16, l'articolo 19, l'articolo 19-ter e l'articolo 24;
- Decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 comma 1 dell'articolo 11-bis del, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, così come modificato dall'articolo 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, con il quale è istituito, nello stato di previsione del bilancio Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo nazionale per la suinicoltura;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 aprile 2020, n. 3632 e successive modifiche e integrazioni, recante la "Istituzione del Fondo nazionale per la suinicoltura" di cui all'articolo 11-bis, comma 1 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;
- Decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, e l'articolo 2, comma 2-quinquies;
- Legge 30 dicembre 2022 n. 197 "Sez. II Rifinanziamento" della recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che assegna al Fondo nazionale per la suinicoltura risorse pari a 400.000,00 euro per l'anno 2023;
- Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 articolo 29, comma 1-bis, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, che modifica l'articolo 11-bis del decreto-legge n. 27 del 2019, con l'introduzione del comma 1-bis ai sensi del quale: "Le risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura, nella misura di 400.000,00 euro per l'anno 2023, sono altresì destinate a interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a seguito della comparsa della peste suina africana. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al primo periodo".



- Regolamento (UE) 2023/2831 relativo ai contributi in regime «de minimis» concessi dallo Stato;
- Dispositivi dirigenziali della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) prot. n. 583 dell'11 gennaio 2022, n. 13359 del 27 maggio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito di conferme di casi di Peste suina africana negli ungulati selvatici ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687;

FASCICOLO AZIENDALE

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n.
 162 Semplificazione della gestione della PAC;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2021 Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Determinazione Arpea n. 50 del 03/03/2022 MANUALE DEL FASCICOLO AZIENDALE
- Circolare AGEA prot. n. 0025874 del 13 aprile 2021 Aggiornamento del SIPA GIS: definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale.

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»; D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;



- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 -Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;
- **Circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021** -Acquisizione della documentazione antimafia modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 Acquisizione della documentazione antimafia modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21

REGISTRO AIUTI DI STATO

- **Legge 24 dicembre 2012, n. 234** Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
- Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

DURC (DOCUMENTO UNICO REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)

 Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78 Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva;



- **Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015** Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- Istruzioni Operative n. 84 del 9 settembre 2021 Legge 20 marzo 2014, n. 34 –
 Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva Integrazione documentale;
- Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- Circolare AGEA n. 79339 del 24 novembre 2021 Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
- Nota AGEA prot. ORPUM 5813 del 27 gennaio 2022 Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose". Pagamenti di aiuti nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Ulteriori precisazioni.

REGOLARITÀ FISCALE

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48- bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

CIRCOLARI DI COORDINAMENTO

- Circolare di coordinamento n. 35933 del 7 maggio 2024, di attuazione del Decreto Ministeriale n. 10928 del 10 gennaio 2024 e del Decreto attuativo n. 1345435 del 21 marzo 2024.



2. PREMESSA

Tenuto conto che le restrizioni imposte per il contenimento della Peste suina africana (PSA) hanno avuto un forte impatto negativo non solo sulla filiera suinicola ma anche su molte delle attività economiche site nelle zone soggette a restrizioni, tra le quali quelle afferenti alle aziende faunistico venatorie (AFV) e alle aziende agri-turistico venatorie (AATV), al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola in ragione dei danni subiti dall'applicazione delle misure sanitarie di contenimento dell'epidemia di PSA, si sono adottati specifici interventi normati con il decreto ministeriale 28 luglio 2022 n. 336168 e s.m.i.

Gli interventi sono finalizzati al sostegno delle aziende faunistico-venatorie (a.f.v.) e delle aziende agri-turistico-venatorie (a.a.t.v.) che hanno subìto danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (psa) e dal blocco delle attività venatorie, a partire dal 13 gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2022, sostenendo prioritariamente le Aziende che per prime, nel corso del 2022, sono state oggetto dei provvedimenti sanitari a carattere restrittivo a seguito dell'emergenza sanitaria.

L'importo dell'aiuto è indicato all'articolo 7, del Decreto Ministeriale in trattazione, per un totale di euro 400.000,00, stanziati per l'anno 2023 sul capitolo 7827 – Fondo nazionale per la suinicoltura, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1 bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44

3. BENEFICIARI

I beneficiari della misura di intervento sono le Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e le Aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) autorizzate dalla Regione di appartenenza situate in zona di restrizione sanitaria il cui territorio di operatività ricade per più del 50% nei comuni di cui all'Allegato A- Sezione 1 e Sezione 2, del DM 10928 del 10/01/2024.

Le aziende richiedenti l'aiuto devono essere attive, non in stato di liquidazione o soggette a procedure di fallimento, se non per motivi collegati all'epizozia, e devono dimostrare di essere in attività almeno dall'anno 2021 e nel corso del 2022.

Non potranno beneficiare della misura di intervento quelle aziende che sono destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

4. INTERVENTI AMMESSI ED ENTITÀ DEGLI INDENNIZZI

Il sostegno è finalizzato a compensare i soggetti beneficiari dai danni subiti così computati:



• **INTERVENTO 1- MANCATO REDDITO** differenza nel livello delle entrate proprie della gestione tipica dell'impresa nel 2022 rispetto all' anno precedente.

In tal senso, ogni Azienda dovrà dimostrare il danno subìto allegando alla domanda la documentazione relativa alle entrate o ai ricavi realizzati e/o fatturati che si riferiscono all'anno 2022 ed al corrispondente periodo relativo all'anno precedente indenne dalla malattia e rendendo disponibile al controllo la propria contabilità.

Nel caso di Aziende faunistico-venatorie il mancato reddito deve essere dimostrato mediante il confronto del rendiconto o bilancio dei due anni interessati. Deve anche essere dimostrato che l'eventuale "calo" nel reddito sia strettamente correlato alla PSA (ad esempio, nel periodo in cui vigeva il divieto di accedere ai boschi e pertanto non era possibile praticare l'addestramento dei cani e svolgere l'attività di caccia).

• INTERVENTO 2 MAGGIORI COSTI incremento dei costi documentati imputabili all'anno 2022 rispetto all'anno precedente, in conseguenza dell'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle attività venatorie dell'applicazione delle misure restrittive per il contenimento.

Al riguardo, ogni Azienda dovrà dimostrare il danno subìto allegando alla domanda la documentazione relativa alle voci i cui costi hanno subito un incremento nell'anno 2022 rispetto al corrispondente periodo precedente alla malattia. Inoltre, le Aziende, possono allegare la documentazione concernente i nuovi costi sopraggiunti e correlati espressamente al periodo contingente alla malattia ed ai provvedimenti di restrizioni sanitari, la cui spesa è stata resa necessaria dall'emergenza sanitaria in trattazione.

Con riferimento all'intervento 2, relativo ai maggiori costi, a titolo esemplificativo si possono considerare:

- i costi relativi alla stesura dei piani di biosicurezza: solo nel caso in cui non siano obbligatoriamente previsti dalla normativa regionale di riferimento, la spesa deve essere comprovata da fattura del tecnico intestata al concessionario o all'Azienda e il relativo pagamento;
- i costi per la formazione in materia di biosicurezza: eventualmente per il concessionario, il personale di vigilanza dell'azienda, altro personale coinvolto nella gestione della AATV/AFV solo qualora non obbligatorio per legge.
- 3. i costi per l'acquisto/nolo di materiali per la gestione della biosicurezza: a titolo esemplificativo disinfettanti, vaporizzatori per disinfettante, calzari, teli/slitte per trasporto carcasse, teli per copertura automezzi impiegati, materiale di consumo vario (guanti/sacchi), test di laboratorio per la ricerca della PSA sui capi abbattuti.



- 4. i costi di adeguamento delle case di caccia / luoghi di ritrovo delle AATF/AFV per il rispetto dei requisiti di biosicurezza. A titolo esemplificativo per l'adeguamento dei pavimenti, scolo acque, punti acqua potabile, compreso acquisto/nolo di celle frigorifere successive alla prima già posseduta.
- 5. i costi per lo smaltimento delle carcasse infette. Tenuto conto che i visceri devono già essere smaltiti a norma di legge, ma è necessaria una gestione separata in caso di PSA o in territori interessati dalla malattia rispetto al resto della fauna selvatica.
- 6. incremento danni da cinghiale alle colture agricole e/o opere approntate sui terreni ricadenti nelle AFV/AATV causate dal proliferare della specie cinghiale a causa dell'interruzione/sospensione dell'attività di caccia: a titolo esemplificativo confrontare i danni alle colture causati dalle specie selvatiche nel 2022 con quelli dell'anno precedente indenne alla malattia, attraverso le perizie deli tecnici abilitati.

Il sostegno concedibile è determinato fino ad un massimo dell'80% del danno ritenuto ammissibile.

In caso di incapienza delle risorse, la percentuale del contributo concedibile sarà progressivamente ridotta ma non oltre il 50%, mentre in caso di risorse eccedenti, il sostegno concedibile può essere innalzato fino al 100% del danno ritenuto ammissibile. Le risorse saranno assegnate fino all'esaurimento del plafond disponibile.

Eventuali risorse aggiuntive potranno essere destinate al finanziamento dei soggetti rimasti esclusi per esaurimento del plafond iniziale.

5. ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO

Per accedere all'aiuto è necessario disporre di un fascicolo aziendale, secondo le disposizioni previste dal Manuale del fascicolo aziendale (Vedasi Determinazione Arpea n. 50 del 03/03/2022).

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN valido e aggiornato nel fascicolo e nella domanda, nonché alla presenza nel fascicolo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia.

È opportuno, inoltre, sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.



6. CRITERI DI PRIORITA'

L'erogazione delle risorse, sarà effettuata dando priorità ai soggetti beneficiari, come individuati al punto 3, aventi sede operativa nei comuni di cui all'Allegato A- Sezione 1 del DM 10928 del 10/01/2024 che per primi nell'anno 2022 sono stati oggetto di restrizione delle attività faunistiche venatorie ed agrituristiche, di cui all'ordinanza del Ministero della salute del 13 gennaio 2022 come da allegato A sez.1 e sez. 2 al DM 10928 del 10/01/2024

7. CUMULO

Gli aiuti verranno concessi come disposto all'articolo 2, commi 2 e 3, del Decreto attuativo n. 1345435 del 21 marzo 2024, nell'ambito del regime "de minimis", ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/2831 e, pertanto, l'importo complessivo degli aiuti concessi non può superare la somma di euro 300.000,00 per beneficiario, nell'arco di tre anni, come previsto dall'art. 3, comma 2, del Reg. (UE) 2023/2831.

Si fa presente, infine, che gli aiuti concessi non sono cumulabili con aiuti di Stato erogati per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione e secondo quanto previsto dal Reg (UE) 2023/2831.

Dalle risorse assegnabili saranno decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative ed eventuali altri indennizzi percepiti, per la medesima epizoozia, ai sensi di altre norme vigenti.

8. ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE AGRICOLA DEL PIEMONTE

Per poter presentare la domanda di aiuto occorre essere iscritti all'Anagrafe agricola del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.Lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

A tal fine il richiedente, qualora legale rappresentante/titolare di un'impresa agricola, deve rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il richiedente all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. L'elenco dei CAA è consultabile sul sito istituzionale di A.R.P.E.A.

In alternativa al CAA, gli altri richiedenti possono rivolgersi, direttamente alla Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte Settore conservazione e gestione della fauna selvatica e aquicoltura. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:



- utilizzando il servizio "Anagrafe", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede se in possesso di identità digitale (SPID, CNS, certificato digitale);
- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nel tema "Agricoltura", sezione modulistica (filtro per Titolo: anagrafe) (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola); i moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

9. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SULL'APPLICATIVO NEMBO

La domanda di aiuto è predisposta e presentata esclusivamente in formato digitale attraverso il servizio Nembo, pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura". A tal fine il sistema informatico non consente di inviare la domanda prima dell'apertura del bando e oltre il termine fissato nello stesso. Sono irricevibili le domande in stato di "bozza" e le domande in formato cartaceo, anche se presentate nei termini del bando.

Per accedere al servizio Nembo il richiedente deve essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, certificato digitale). Attraverso l'identificazione dell'utente, mediante SPID, CNS o certificato digitale, il richiedente firma e trasmette la domanda digitale e non è più necessario inviare la copia su carta della documentazione prodotta da sistema.

Il sistema controlla che l'invio della domanda sia effettuato da un utente con potere di firma (legale rappresentante, titolare, direttore, ecc.) registrato in anagrafe.

10. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande, recanti l'indicazione di tutti gli elementi previsti dal Decreto Ministeriale n. 10928 del 10/01/2024 dovranno essere presentate, presso l'Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla sede legale dell'impresa, dal 21/06/2024 e non oltre il 22 luglio 2024.

Le dichiarazioni e la documentazione prevista, devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

11. CONTROLLI A VALLE DELL'ISTRUTTORIA

Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore ARPEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti¹ econdo la procedura di seguito riportata:

SP/SC/vic

¹ Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017. Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso



la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

- verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti «de minimis» complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente; si devono considerare gli aiuti «de minimis» già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un'impresa unica2;
- 2. determinando il rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente;
- 3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

ARPEA, ai fini del pagamento dell'aiuto, effettua le verifiche previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

Pertanto, la verifica delle regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.

Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al



pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

12. CONTROLLI E SANZIONI

Arpea effettuerà i controlli amministrativi sul 100% delle domande finanziabili e l'estrazione del campione per i controlli in loco non inferiore al 5% delle domande ammesse al pagamento.

Qualora siano accertati casi di frode o di negligenza grave, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali, i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi, versano un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente percepito e l'importo cui hanno diritto.

13. DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Si richiama la disciplina prevista dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni in materia di comunicazioni ed informazioni antimafia, nonché le circolari di Agea Coordinamento in materia, in particolare la Circolare n. 3166 del 18 gennaio 2022 in quanto ARPEA è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

14. COMUNICAZIONI

L'Organismo Pagatore ARPEA renderà noto:

- a. al richiedente: il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante;
- b. in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

15. MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza nel Fascicolo aziendale di un codice IBAN corretto.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'ARPEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari



e agli stessi intestati." Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. Il del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Con riferimento al quadro Conto Corrente il beneficiario autorizza Arpea, in presenza di conto corrente cessato ovvero invalidato, all'utilizzo dell'ultimo conto corrente validato in fascicolo con liberazione di Arpea da ogni responsabilità.

ARPEA sulla base dell'elenco definitivo dei beneficiari ammessi al pagamento inviato da Agea Coordinamento, provvede alla liquidazione delle domande di aiuto a partire dal 15 dicembre 2024

16. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione



di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

All'indirizzo https://www.arpea.piemonte.it/documentazione/informativa-sul-trattamento-dati-personali è presente l'informativa completa sul trattamento dei dati personali.

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.